

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 11907

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 12.12.2018,

- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11447 del 13.09.2017, con la quale è stata indetta una gara in ambito comunitario, a procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di un accordo quadro, della durata di tre anni, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici elettrici dei Laboratori Nazionali di Legnaro, della sottostazione 132/20KV, delle cabine 20 KV/400, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione, comprensive di opere murarie accessorie, per un importo di € 800.000,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 976.000,00;
- preso atto che la Commissione giudicatrice aveva proposto per l'affidamento del contratto l'impresa individuale Boscaro Pasqualino di Padova (PD), per un importo di € 800.000,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 976.000,00, in riferimento al quale per ogni appalto specifico sarà applicato il ribasso offerto pari all'8%;
- considerato che tra i requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara era stato richiesto di *"disporre di personale esperto qualificato di III livello antecedente al 01.01.2015"*;
- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11764 del 12.07.2018, con la quale:
 - è stata disposta la non approvazione della procedura sopra indicata e la esclusione dell'impresa individuale Boscaro Pasqualino, dalla procedura di gara, per l'assenza in capo alla predetta impresa di uno dei prerequisiti di partecipazione previsti nel bando di gara ovvero di *"disporre di personale esperto qualificato di III livello antecedente al 01.01.2015"*;
 - è stata dichiarata deserta la procedura di gara di cui trattasi;
 - è stata indicata quale nuova procedura di gara da avviare da parte dei Laboratori Nazionali di Legnaro, per l'affidamento della commessa di cui trattasi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- visto il ricorso, iscritto al numero di registro generale 1057/2018, promosso dall'impresa individuale Boscaro Pasqualino al T.A.R. Veneto – Venezia, sez. II, per l'annullamento, previa sospensiva cautelare, della deliberazione della Giunta

Esecutiva n. 11764 del 12.07.2018 sopra indicata, che ha disposto l'esclusione della impresa medesima dalla procedura di gara;

- vista l'ordinanza cautelare n. 485/2018 emessa in data 23.11.2018 dal T.A.R. Veneto – Venezia sul ricorso n. 1057/2018 sopra descritto, proposto dall'impresa individuale Boscaro Pasqualino, che nel disporre l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara sopra citata, ha previsto che *“nelle more”* logicamente della definizione del giudizio di merito, *“sia d'interesse di entrambi le parti mantenere integra la situazione di fatto, senza coinvolgimento di soggetti terzi, quale si avrebbe nel caso di avvio della procedura negoziata in esecuzione della deliberazione impugnata, che va quindi sospesa nella parte in cui dispone l'indizione di tale nuova procedura”*;
- ritenuto di dover dar esecuzione al disposto dell'ordinanza del T.A.R. sopra riportata e di affidare, nelle more della definizione del contenzioso, alla impresa individuale Boscaro Pasqualino, unica ditta ad aver presentato offerta nella gara precedentemente esperita dall'Istituto, un accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti degli impianti tecnologici elettrici dei Laboratori Nazionali di Legnaro, della sottostazione 132/20KV, delle cabine 20 KV/400, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione, comprensive di opere murarie accessorie;
- considerato che si procede al suddetto affidamento in via prudenziale fino al 30.06.2019, salvo eventuali proroghe;
- preso atto che l'accordo quadro sopra indicato, stante l'udienza fissata per il giorno 14.02.2019, è risolutivamente condizionato all'eventuale pronuncia da parte del T.A.R. Veneto in ordine al rigetto del ricorso presentato dalla impresa individuale Boscaro Pasqualino avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara;
- considerato che alla luce dell'offerta presentata in gara dalla Società San Marco Impianti s.a.s., il corrispettivo da erogare alla predetta ditta per il periodo di 7 mesi è pari ad € 155.555,55, di cui oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza pari ad € 1.944,44, oltre IVA al 22%, per un totale di € 189.777,77, trova copertura nel bilancio dell'Istituto - Laboratori Nazionali di Legnaro - capitolo U1030209011;
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;

DELIBERA

1. di dare esecuzione al disposto dell'ordinanza del T.A.R. Veneto di accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara della impresa individuale Boscaro Pasqualino e di affidare, per i motivi riportati in narrativa, un accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici elettrici dei Laboratori Nazionali

di Legnaro, della sottostazione 132/20KV, delle cabine 20 KV/400, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione, comprensive di opere murarie accessorie, alla stessa impresa individuale Boscaro Pasqualino, fino al 30.06.2019, salvo eventuali proroghe;

2. di subordinare risolutivamente l'accordo quadro sopra indicato, stante l'udienza fissata per il giorno 14.02.2019, all'eventuale pronuncia del T.A.R. Veneto, in ordine al rigetto del ricorso presentato dalla impresa individuale Boscaro Pasqualino avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara;
3. di imputare la spesa stimata in € 155.555,55, di cui oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza pari ad € 1.944,44, oltre IVA al 22%, per un totale di € € 189.777,77, nel bilancio dell'Istituto -Laboratori Nazionali di Legnaro - capitolo U1030209011.

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 11447

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 13.09.2017

- vista la richiesta del Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, Dr. Diego Bettoni del 30.06.2017, di indire una gara per la conclusione di un accordo quadro, della durata di tre anni, con un unico operatore economico, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici elettrici dei Laboratori medesimi, della sottostazione di trasformazione 132/20 KV, delle cabine 20 KV/400 V, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione, comprensivi di opere murarie accessorie;
- preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal Sig. Roberto Pegoraro;
- considerato che per i lavori di manutenzione sopra descritti è possibile espletare una gara comunitaria a procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95 commi 2 e 6 e 54 co. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con attribuzione di massimo punti 70 all'offerta tecnica e massimo punti 30 all'offerta economica;
- visti il Capitolato tecnico, la Relazione generale e le Condizioni contrattuali, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;
- preso atto che la valutazione delle offerte sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore e in particolare saranno utilizzate le seguenti formule:
 - per la valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, secondo quanto indicato nell'allegato C (Criterio di aggiudicazione) del Capitolato tecnico;
 - per la valutazione dell'offerta economica: la formula del ribasso con il valore soglia indicata nell'allegato C (Criterio di aggiudicazione) del Capitolato tecnico;
- preso atto che per i lavori triennali in argomento è stimata una spesa massima di € 800.000,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 10.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 976.000,00, che troverà copertura nel Bilancio dell'Istituto - Laboratori Nazionali di Legnaro - capitolo U1030209011, nei corrispondenti esercizi finanziari di competenza;

- considerato che non si ritiene necessaria la suddivisione della gara in lotti, in quanto l'importo annuale dei lavori è ampiamente nei limiti e nelle possibilità di aziende appartenenti alle categorie artigianali e alla piccola e media impresa;
- considerato che l'intervento in argomento rientra nell'ambito del Codice Unico di Progetto (CUP) n. I29J16000200005;
- visto lo schema di bando di gara;
- preso atto che l'intervento in argomento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell'elenco annuale dei lavori da eseguire nel 2017;
- considerato che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 52 co. 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, nelle more dell'acquisizione delle attrezzature specializzate per l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, è consentito richiedere la presentazione dell'offerta in forma non elettronica;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11190 del 29.10.2009, pubblicata sulla G.U. n. 55 del 08.03.2010, che fissa in 180 giorni dall'avvio della procedura la durata massima del procedimento di selezione del contraente negli appalti pubblici;
- vista la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 21.12.2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/05, inerente l'ammontare della contribuzione dovuta;
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.

D E L I B E R A

1. Di approvare il Capitolato tecnico, la Relazione generale e le Condizioni contrattuali, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, che costituiranno la base documentale per la procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro, della durata di tre anni, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici elettrici dei Laboratori medesimi, della sottostazione di trasformazione 132/20 KV, delle cabine 20 KV/400 V, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione, comprensivi di opere murarie accessorie, per un triennio.
2. Di indire una gara comunitaria a procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95 commi 2 e 6 e 54 co. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con attribuzione di massimo punti 70 all'offerta tecnica e massimo punti 30 all'offerta economica, per la conclusione dell'accordo quadro sopra descritto.
3. Di imputare la spesa triennale presunta di € 800.000,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 10.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di €

976.000,00 nel Bilancio dell'Istituto - Laboratori Nazionali di Legnaro - capitolo U1030209011, nei corrispondenti esercizi finanziari di competenza.

4. Di incaricare il Presidente di nominare, con propria disposizione, i componenti la Commissione Giudicatrice.
5. Di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere il bando di gara.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

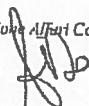
DELIBERAZIONE N. 11764

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 12.07.2018,

- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1447 del 13.09.2017, con la quale è stata indetta una gara comunitaria a procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di un accordo quadro, della durata di tre anni, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici elettrici dei Laboratori Nazionali di Legnaro, della sottostazione di trasformazione 132/20 KV, delle cabine 20 KV/400 V, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione, comprensive di opere murarie accessorie, per un importo di € 800.000,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 976.000,00;
- visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale "Contratti pubblici", n. 120 del 16.10.2017;
- esaminati i verbali di gara, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali, dai quali, tra l'altro, risulta quanto segue:
 1. Verbale di prequalifica del Responsabile del Procedimento:
 - a) Ditte che hanno presentato domanda di partecipazione: n. 4
 - b) Ditte escluse: n. 2
 2. Verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento per la verifica della documentazione amministrativa:
 - a) Ditte che hanno presentato offerta: n. 1
 - b) Ditte escluse: 0
 3. Verbale n. 1 della Commissione di gara:
 - a) Ditte ammesse: n. 1
 - b) Ditte escluse: 0
- considerato che la Commissione ha ritenuto economicamente congrua e tecnicamente valida l'offerta presentata dall'impresa individuale BOSCARO PASQUALINO, di Padova, per un importo di € 800.000,00, di cui oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenze pari a 10.000,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 976.000,00, in riferimento al quale per ogni appalto specifico sarà applicato il ribasso offerto pari all'8%;
- considerato che tra i requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara era stato richiesto di "disporre di personale esperto qualificato di III livello antecedente al 01.01.2015" e che la ditta in questione, per attestare il possesso del predetto

Direzione Gestione e Finanza Divisione Affari Contrattuali

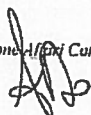
ge-C/15



requisito, ha fornito:

- la comunicazione del 25.02.2008 inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Padova, con la quale è stato trasmesso il nominativo dell'esperto qualificato;
 - le schede del 02.03.2009 di radioprotezione relative a taluni suoi dipendenti, predisposte dall'esperto qualificato a loro disposizione;
 - la nota del 05.04.2018 con la quale hanno dichiarato che la dott.ssa Marta Dalla Vecchia, tra l'altro dipendente dell'INFN, ha svolto l'incarico di esperto qualificato nel 2008, in concomitanza alla classificazione dei lavoratori dipendenti della ditta in questione;
 - la nota del 17.04.2018 nella quale hanno confermato di avere a disposizione l'esperto qualificato di III livello da prima del 2015 e che alla data di presentazione dei documenti di gara il predetto incarico non era stato revocato;
 - la nota di accettazione del 03.05.2018 dell'incarico di esperto qualificato di III livello conferito al dott. Luciano Lembo, presentata a seguito, di sopraggiunta dichiarazione di indisponibilità da parte della predetta dipendente del 02.05.2018;
 - la comunicazione del 03.05.2018 del predetto incarico inviata al competente Ispettorato territoriale del Lavoro;
- precisato che il suddetto prerequisite di partecipazione doveva essere posseduto dagli operatori economici partecipanti prima del 01.01.2015 e doveva sussistere fino al momento di partecipazione alla gara nonché, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto;
- considerato che, a seguito di ulteriori verifiche da parte della Divisione Affari Contrattuali della Direzione Gestione e Finanza, è stato riscontrato che la ditta in parola ha fornito una dichiarazione non aderente alla realtà, in quanto non era in possesso di tale requisito alla data del 22.01.2018, termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, come si evince dal parere del Direttore della suddetta Divisione, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- tenuto conto che a tale conclusione si è giunti anche alla luce della ulteriore dichiarazione fornita dalla dott.ssa Marta Dalla Vecchia via e-mail in data 28.05.2018, nella quale ha confermato di non essere disponibile a svolgere l'incarico di esperto qualificato in favore dell'impresa individuale Boscaro Pasqualino e che alla data del 22.01.2018, non era l'esperto qualificato della medesima ditta, pur potendo ritenersi ancora valida la comunicazione di conferimento dell'incarico inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Padova del 25.02.2008;
- visto altresì il verbale n. 673_2018 del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, nel quale si conferma che la dott.ssa Marta Dalla Vecchia, sentita in occasione delle verifiche dell'Amministrazione, ha dichiarato di non ricoprire il ruolo di esperto qualificato di III livello per l'impresa in questione;
- rilevato che, benché non formalmente revocato l'incarico in parola, l'impresa individuale Boscaro Pasqualino non disponeva di un esperto qualificato di III livello, alla data del 22.01.2018, termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara innanzi richiamata;

Direzione Gestione e Finanza Divisione Affari Contrattuali



- considerato inoltre, che l'impresa individuale Boscaro Pasqualino, ai sensi dell'art. 53, co. 9 e 10 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non poteva conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, anche ai fini della verifica di potenziali conflitti di interessi;
- verificato che non risulta agli atti dell'INFN alcuna richiesta di autorizzazione pervenuta all'Istituto, per quanto attiene lo svolgimento dell'incarico di esperto qualificato conferito alla dott.ssa Marta Dalla Vecchia, né da parte della ditta né da parte della dipendente;
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;

D E L I B E R A

1. di non approvare la procedura di gara illustrata in narrativa e di escludere l'impresa individuale Boscaro Pasqualino di Padova dalla procedura di gara indetta con deliberazione G.E. n. 1447 del 13.09.2017, per carenza di uno dei prerequisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara ovvero di "disporre di personale esperto qualificato di III livello antecedente al 01.01.2015";
2. di dichiarare deserta la procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di un accordo quadro, della durata di tre anni, con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici elettrici dei Laboratori Nazionali di Legnaro, della sottostazione di trasformazione 132/20 KV, delle cabine 20 KV/400 V, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione, comprensive di opere murarie accessorie;
3. di indicare quale nuova procedura di gara che dovrà essere avviata dai Laboratori Nazionali di Legnaro per l'affidamento della commessa pubblica di che trattasi, la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell' art. 63 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla quale in ossequio ai principi di concorrenza e di rotazione, come sostenuto dalle Linee Guida dell'ANAC n. 4, non dovrà essere invitato l'operatore economico uscente;
4. di mantenere l'impegno di spesa assunto con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11447 del 13.09.2018, nel bilancio dell'Istituto – Laboratori Nazionali di Legnaro – capitolo U1030209011, nei corrispondenti esercizi finanziari di competenza.

Direzione Gestione e Finanza – Divisione Affari Contrattuali



Pubblicato il 23/11/2018

**N. 00485/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01057/2018 REG.RIC.**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2018, proposto da

Impresa Individuale Boscaro Pasqualino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Laverda, Fulvio Lorigiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 12.7.2018, n. 11764, pubblicata sul profilo del committente in data 3.8.2018, non notificata e conosciuta a seguito di istanza di accesso riscontrata con pec 25.7.2018, che ha disposto: a) di escludere l'impresa Boscaro Pasqualino, unica concorrente che ha

presentato offerta, dalla “procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro della durata di tre anni con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici elettrici dei Laboratori Nazionali di Legnaro, della sottostazione di trasformazione 132/20 KV, delle cabine 20 KV/400 V, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione, comprensive di opere murarie e accessorie”, “per carenza di uno dei prerequisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara ovvero di disporre di personale esperto qualificato di III livello antecedente al 01.01.2015”, dichiarando conseguentemente deserta la gara; b) di indicare quale nuova procedura che dovrà essere avviata dai Laboratori Nazionali di Legnaro la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, cui non dovrà essere invitato l'operatore economico uscente a sensi delle Linee Guida ANAC n. 4;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi tutti gli atti della indicenda procedura negoziata

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, con la conseguente sottoscrizione dell'accordo quadro o subentro dell'odierna ricorrente nell'accordo quadro eventualmente stipulato ad esito della procedura negoziata e/o per equivalente monetario, da quantificarsi in corso di giudizio, nonché al risarcimento del danno ingiusto da ritardo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il Pres.

Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori E. Laverda per la parte ricorrente e l'Avvocato dello Stato Favero per la P.A. costituita;

Ritenuto che:

la aggiudicazione definitiva è cosa diversa dalla approvazione (questa sì, anche tacita) della proposta di aggiudicazione, e richiede, a differenza di quest'ultima, un provvedimento espresso, come chiaramente rivela l'art. 33, comma 1, D.lgs 50/2016 che, nel prevedere una forma di approvazione "per silentium" collegata al mero decorso di un termine temporale decorrente dalla proposta di aggiudicazione, si riferisce appunto, soltanto, all'approvazione di quest'ultima e non all'aggiudicazione definitiva;

il termine di 180 giorni ex art. 2 legge 241/90 per la conclusione del procedimento è ordinatorio in mancanza di norme che colleghino effetti provvedimenti al suo inutile decorso;

Ritenuto altresì che:

occorre procedere, in via interpretativa, al raccordo tra il requisito cristallizzato nel bando (art. II, 2.9 lett. a: "disporre di personale esperto qualificato di III Livello antecedente al 1.1.2015"), ove la declinazione all'infinito del verbo "disporre" significa la necessità di una disponibilità attuale alla scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione (27 novembre 2017) e, rispettivamente, l'offerta (22 gennaio 2018), e la prescrizione di depositare, a comprova del requisito, solo la "copia della lettera di nomina" (punto 5.2.2 della

lettera – invito 15.12.17);

occorre altresì approfondire, sotto il duplice profilo della valenza probatoria e della corrispondenza a quanto richiesto, la portata della comunicazione 25 febbraio 2008, alla D.P.L. di Padova, del nominativo della dott. ssa Marta Dalla Vecchia quale Esperto Qualificato di III grado iscritta al numero 372 dell'apposito elenco ex art. 77 D.lgs. 230/95 (comunicazione depositata in giudizio senza l'accettazione d'incarico in essa indicata quale allegato, cfr. doc 18 sub 15 della ricorrente);

è inoltre necessario delibare la eventuale valenza confessoria della dichiarazione, resa dalla ricorrente il 5 aprile '18 (allegato 18 sub 16 al ricorso), di non avere più contattato la dott.ssa Dalla Vecchia dal 2008, non essendo più intervenute variazioni di mansioni dopo la prima classificazione come “non esposto” del personale dipendente, e di averla ricontattata solo “ultimamente” per verificarne la disponibilità ad una eventuale collaborazione in caso di variazioni di mansioni;

Considerato altresì che tali questioni non paiono suscettibili di deliberazione sommaria, ma esigono una più approfondita trattazione in sede di merito a seguito di discussione in pubblica udienza;

Ritenuto che, nelle more, sia interesse di entrambe le parti mantenere integra la situazione di fatto, senza coinvolgimento di soggetti terzi, quale si avrebbe nel caso di avvio della procedura negoziata in esecuzione della deliberazione impugnata, che va quindi sospesa nella parte in cui dispone l'indizione di tale nuova procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda,
Accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Compensa in via equitativa le spese di questa fase cautelare.

Fissa l'udienza pubblica al 14 febbraio 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO